



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 64 del 01/06/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO NOCE SITUATA A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **uno** del mese di **giugno** alle ore **15:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Oggetto:** APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO NOCE SITUATA A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016/2018";
- delibera di Giunta comunale n. 45 del 03.05.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di settore";

Premesso che:

- il Comune di Casalgrande promuove e favorisce lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative nel pieno rispetto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, nel rispetto reciproco di autonomia, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale;
- il Comune di Casalgrande come si evince dallo Statuto approvato con delibera di C.C. N.101 del 4.10.1991 e successive modifiche in cui al Titolo 1 capo II° art.6 comma 3 opera per salvaguardare i valori di libertà, democrazia e solidarietà si riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini, per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di cooperazione internazionale, in special modo alla lettera i) si legge "favorire ogni forma di aggregazione sociale e per sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale";

Premesso che:

- il Comune di Casalgrande è proprietario di un'area situata in S. Antonino via Morelli , denominata "Parco Noce", individuata catastalmente al fg. n. 31, mapp. 215;
- con deliberazione n. 52 del 28 marzo 2011 il comune ha concesso in comodato l'area di cui sopra all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce", affinché quest'ultima si occupasse della gestione e della manutenzione del parco, collaborando altresì con il Comune di Casalgrande per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportivo-ricreative per tutta la cittadinanza;
- il relativo contratto di comodato, n. di repertorio 9378, è giunto a naturale scadenza in data 22/02/2016;

Preso atto che annesso alla predetta area si trova un fabbricato rurale, con area cortiliva concessa in comodato al Comune di Casalgrande da parte della ditta Immobiliare OMIC s.r.l. per la durata di anni 5, con decorrenza dal 11 aprile 2016 fino al 11 aprile 2021, come meglio precisato nel contratto registrato all'Agenzia delle Entrate il 13/04/2016 con il n. 683;

Considerato che nell'area di proprietà comunale è stato realizzato da parte del Comune di Casalgrande un piccolo centro sportivo - costituito da una pista polivalente di modeste dimensioni e da un campo attrezzato per il gioco delle bocce - rivolto ai frequentatori



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

abituale del parco e, in particolar modo, alle persone anziane residenti nelle immediate vicinanze di esso;

Preso atto che:

il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 art 4 sottoriportato convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che:

*“comma 7.....è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;*

*“comma 8 .... sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia uguale o non superi i 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ...*

*-il comma 25 del art. 90 della Legge del 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce che “ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso.*

Preso atto della L.R. 11/2007 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali” che stabilisce all'art 2, comma 3 e 4 sottoriportati, sono esclusi dall'evidenza pubblica:

*3..... “gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali”*

*4.... “Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 che indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (“Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”).*

*Preso atto dell'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R.11/2007, che dice: Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta “quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;”.*

*Alla luce dell'esperienza fatta, ritenuta positiva, appare opportuno procedere ancora all'affidamento a terzi della gestione non esclusiva del Parco Noce situato in via Morelli di S.Antonino-Casalgrande anche mediante accordo diretto in quanto rientra nei casi espressamente previsti dalla L.Regionale 11/2007*

Preso atto che:

- con lettera del 26 maggio prot. n. 8809/2016 la ditta OMIC srl. ha autorizzato il comune a sub-concedere gli immobili di sua proprietà in comodato all'ass. sportiva dilettantistica Parco Noce per fini pubblici (parco di quartiere)

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Noce situata in via Morelli 1 a Sant'Antonino di Casalgrande è una associazione senza fini di lucro costituita il 23.02.2004 regolarmente



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

iscritta all'albo provinciale delle associazioni di promozione sociale al n. 2721/2004;  
-si è resa nuovamente disponibile nella persona del presidente Basenghi Remo alla gestione ed alla manutenzione del Parco Noce e del piccolo centro ricreati/sportivo ivi ubicato;

Visto che la manutenzione ordinaria è a carico del concessionario e si ritiene ancora adesso questa soluzione la più idonea, atta a garantire la funzionalità, l'economicità della gestione, la sua migliore fruibilità per eventi e manifestazioni varie;

Operando in tal senso il Comune va a realizzare risparmi economici derivanti dal mancato esborso di oneri diretti e indiretti occorrenti per il pagamento di stipendi al personale addetto alle pulizie e alla custodia dell'area e per il pagamento della manutenzione ordinaria derivante dall'uso intensivo di tale parco da parte dell'utenza che ne usufruisce;

l'Amministrazione Comunale a fronte di tali servizi e attese le finalità sociali della concessionaria, l'uso gratuito da parte della popolazione per le attività sportive/ricreative, ai sensi di quanto previsto nell'allegato schema contrattuale, si impegna a corrispondere un contributo economico annuo pari ad € 1.017,17 e a rimborsare la spesa per l'assicurazione obbligatoria di infortunio e responsabilità civile verso terzi nel limite massimo di € 332,83 annui(legge 383/2000 art.30 comma5);

Visto l'art. 2 lettera A del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ad Enti e Associazioni" approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 28.05.2015;

Visto al riguardo lo schema di contratto di comodato che si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore vita della comunità, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) di concedere in comodato l'area comunale citata in premessa e in sub-comodato l'area di proprietà della ditta OMIC srl. all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce" con sede in via Morelli 1 Sant'Antonino di Casalgrande, affidando a quest'ultima anche la gestione dell'impianto sportivo ivi ubicato;
- 2) di approvare lo schema contrattuale allegato composto di 16 articoli e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

- 3) di dare mandato per la stipula del contratto al Responsabile del Settore Vita della Comunità;
- 4) di concedere un contributo annuale da imputarsi sul cap. 2150770/0 "contributi gestione impianti sportivi" di € **1.350,00** per la gestione del parco, degli impianti sportivi e delle strutture annesse, comprensivo anche del rimborso dell'assicurazione di Responsabilità Civile a decorrere dalla firma del contratto e per tutta la durata fino al 11.04.2021 (imp. pluriennale);
- 5) di dare atto che il Responsabile del Settore designato provvederà ad impegnare la spesa con provvedimento espresso;
- 6) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 art. 23 e 26 disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sez. Amministrazione Trasparente del presente provvedimento.

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
VACCARI ALBERTO

IL Segretario  
BININI EMILIO